

sentare e bisogna rassegnarsi a confidare alla sola esperienza il compito di suggerire quelle modificazioni complementari che possano perfezionare il nuovo organismo.

« Per talune anche recenti leggi speciali il Parlamento è stato ormai più volte, e a brevissima distanza di tempo, chiamato a sanzionare ritocchi complementari o modificazioni, e sarebbe pretesa eccessiva affermare o sperare che questa, che non è legge di piccola mole e per gli scopi che si prefigge raggiungere e per la materia che intende diversamente disciplinare, uscisse di primo getto perfetta.

« Il tempo dirà se e quali miglioramenti sarà duopo apportarvi, e frattanto la legge appare indubbiamente tale da costituire un importantissimo esperimento, del quale altre parti d'Italia potranno profittare, se essa, come è nella nostra profonda convinzione, riuscirà a dimostrare che molti e ponderosi servizi possono procedere meglio di quello che sono finora proceduti con beneficio di una regione, per condizioni idrauliche diverse dalle altre, e più volte, purtroppo, tormentata da gravi disastri che tanto danno recarono al privato quanto al pubblico erario » ⁽¹⁾.

Per essere più precisi, però, o, meglio, perchè la funzione del Magistrato riuscisse più completa, in luogo di accennare alle sole bonifiche dovevasi indicare i Consorzi idraulici in genere, comprendendo così in questa grande famiglia tutti i suoi componenti, e cioè i Consorzi di bonifica, di scolo, di irrigazione, di difesa, e le bonifiche private, così e come era nelle funzioni dell'antico Magistrato dei beni inculti.

L'art. 14 della legge fondamentale determina la competenza del Magistrato alle acque nei riguardi dei Consorzi e delle opere di bonificazione.

Stabilisce detto articolo che al Magistrato alle acque, nei limiti territoriali determinati dalla predetta legge, spettano :

⁽¹⁾ Relazione della Commissione. Camera dei Deputati, 23 aprile 1917, n. 374 C. Romanin Jacur, rel.